



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio legislativo
del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Roma, 30 DIC. 2011

Prot. 662/11/UL/P - F. 440

Al Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca
- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio Legislativo

E p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo

ROMA

Oggetto: decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca recante la programmazione degli accessi degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado ai sensi dell'art.3 comma 2, lett. b), d.m. n.249 del 2010: parere del ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale.

L'art.15, comma 1, d.m. n.249/2010 prevede la necessità, ai fini del conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, del compimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di cui al precedente articolo 10.

Il successivo comma 4 dello stesso art.15 prevede che gli accessi al tirocinio formativo attivo sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

L'art.5 d.m. n.249 del 2010 - dopo avere attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza a definire con proprio decreto (da emettersi previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in quella secondaria - prevede che il numero complessivo di posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato tenuto conto: a) della rilevazione del fabbisogno del personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione; b) dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il fabbisogno, come inteso in un primo momento, ossia corrispondente ai posti in organico da coprire (prescindendo dal numero di aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento), risulta un parametro eccessivamente riduttivo. Pertanto, si ritiene poter condividere un concetto di fabbisogno più ampio che tenga conto, non solo del valore del *turn over* (al fine di assegnare metà dei nuovi posti alle graduatorie a esaurimento e metà alle nuove abilitazioni), ma anche del fabbisogno delle scuole paritarie e della capacità di erogazione dei percorsi formativi da parte delle università.

Nel concordare con le considerazioni che hanno portato a un più adeguato calcolo del fabbisogno, si formula parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto.

Cons. Germana Panzironi



Ndr.: Al fine di consentire la lettura del documento, riproponiamo qui di seguito la trascrizione

Oggetto: decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca recante la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado ai sensi dell'art.3 comma 2, lett. b), d.m. n.249 del 2010: parere del ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale.

L'art.15. comma 1. d.m. n.249/2010 prevede la necessità, ai fini del conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, del compimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di cui al precedente articolo 10.

Il successivo comma 4 dello stesso art. 15 prevede che gli accessi al tirocinio formativo attivo sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

L'art.5 d.m. n.249 del 2010 - dopo avere attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza a definire con proprio decreto (da emettersi previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in quella secondaria - prevede che il numero complessivo di posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato tenuto conto: a) della rilevazione del fabbisogno del personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione; b) dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il fabbisogno, come inteso in un primo momento, ossia corrispondente ai posti in organico da coprire (prescindendo dal numero di aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento), risulta un parametro eccessivamente riduttivo. Pertanto, si ritiene poter condividere un concetto di fabbisogno più ampio che tenga conto, non solo del valore del *turn over* (al fine di assegnare metà dei nuovi posti alle graduatorie a esaurimento e metà alle nuove abilitazioni), ma anche del fabbisogno delle scuole paritarie e della capacità di erogazione dei percorsi formativi da parte delle università.

Nel concordare con le considerazioni che hanno portato a un più adeguato calcolo del fabbisogno, si formula parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto.